



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,  
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,  
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E  
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**RELAZIONE AL "PROGETTO DI LEGGE SULLA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Colleghi,

Il presente Progetto di Legge rappresenta il primo intervento normativo organico adottato dalla Repubblica di San Marino in attuazione della Convenzione n.190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ratificata e resa esecutiva con Decreto Consiliare 23 marzo 2022 n.42.

La proposta normativa nasce nell'ambito dei lavori del Tavolo Tecnico previsto dal Piano Nazionale Pluriennale sull'eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro, sottoscritto il 19 marzo 2024 da istituzioni, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Il testo è stato condiviso e approvato dal Tavolo Tecnico nella seduta del 29 maggio 2026 quale prima misura di attuazione degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino in sede internazionale.

La Convenzione OIL n.190 ha introdotto un nuovo paradigma di tutela, riconoscendo il diritto di ogni persona ad un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie e richiedendo agli Stati l'adozione di misure legislative, amministrative e preventive capaci di garantire una protezione effettiva delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il Progetto di Legge si inserisce in tale contesto e mira a rafforzare il sistema di tutela esistente attraverso strumenti innovativi che consentano alle vittime di violenza e molestie sul lavoro di accedere a misure concrete di protezione, sostegno economico e salvaguardia della propria dignità professionale.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, riconoscendo e tutelando il diritto di ogni persona a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente libero da violenza e molestie, in conformità ai principi della Convenzione OIL n.190.

L'articolo 2 introduce una definizione ampia e moderna di violenza e molestie nel mondo del lavoro, comprendendo non solo le condotte che si verificano durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche quelle connesse al lavoro o che da esso derivano. La disposizione include inoltre le molestie e le violenze realizzate mediante strumenti informatici e digitali, recependo le più recenti evoluzioni del mondo del lavoro e le indicazioni della Convenzione internazionale.

L'articolo 3 introduce nella Legge 29 aprile 2014 n.71 il nuovo articolo 17-bis, disciplinando la giusta causa di dimissioni per le vittime di violenza e molestie sul lavoro. La norma riconosce la possibilità di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza preavviso qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia presentato una formale denuncia o querela per fatti riconducibili a violenza o molestie. Vengono inoltre previste specifiche garanzie di riservatezza, l'accesso alle tutele connesse alla disoccupazione e alla mobilità e un sistema di monitoraggio attraverso la trasmissione periodica di dati aggregati alla Segreteria di Stato per il Lavoro e al Tavolo Tecnico. Le medesime tutele sono estese ai dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.

L'articolo 4 introduce nella Legge 17 febbraio 1961 n.7 il nuovo articolo 24-bis relativo ai congedi retribuiti per le vittime di violenza. La disposizione riconosce ai lavoratori subordinati e autonomi inseriti in percorsi di protezione certificati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale un congedo retribuito fino a cento giorni lavorativi, fruibile anche in forma frazionata nell'arco di tre anni. La norma garantisce la piena copertura economica e previdenziale del periodo di assenza, assicura la tutela della riservatezza della persona coinvolta e individua le modalità di copertura finanziaria attraverso gli strumenti già esistenti presso l'ISS. Anche in questo caso è previsto un sistema di monitoraggio dei dati aggregati e l'applicazione delle medesime tutele ai dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.

L'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie e di monitoraggio. In particolare viene previsto che, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Segreteria di Stato per il Lavoro presenti al

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
segreteria.lavoro@gov.sm - [www.lavoro.sm](http://www.lavoro.sm)

T +378 (0549) 885336  
F +378 (0549) 882535



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,  
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,  
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E  
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Tavolo Tecnico una relazione sugli effetti dell'applicazione della normativa e sulle eventuali criticità emerse. La disposizione conferisce inoltre al Congresso di Stato una delega per l'adozione di decreti finalizzati all'aggiornamento e al coordinamento della disciplina nonché al rafforzamento delle misure di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai rischi derivanti da molestie, violenze e fattori psicosociali.

Attraverso il presente intervento normativo la Repubblica di San Marino compie un importante passo avanti nell'attuazione della Convenzione OIL n.190, rafforzando gli strumenti di prevenzione e tutela delle vittime e promuovendo una cultura del lavoro fondata sul rispetto della persona, sulla dignità e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.



Il Segretario di Stato  
Alessandro Bevitori